

OGGETTO: INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE NEL 2011 HANNO ASSUNTO PERSONE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - ISTRUZIONI INPS PER LA LORO FRUIZIONE

L'art. 2, commi 134 (*) e 151 (***) della Legge n. 191/2009 ha previsto - a decorrere dall'anno 2010 e in via sperimentale (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3 e n. 26 del 2010) - il riconoscimento di incentivi ai datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori:

- a) disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo);
- b) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato (comma 134, secondo periodo);
- c) disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).

Considerato che:

- la Legge n. 220/2012 ha prorogato i suddetti incentivi per l'anno 2011 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3 del 2011);
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 62509 del 31 ottobre 2011, che ha specificato, per il 2011, le modalità di attuazione delle citate disposizioni di legge (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2012);

l'INPS:

- 1) con la circolare 31 maggio 2012, n. 76, ha illustrato l'iter operativo per la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2012);
- 2) con il messaggio n. 3311 del 25 febbraio scorso, ha comunicato la conclusione delle attività istruttorie e di verifica delle istanze presentate dai datori di lavoro interessati, e precisato quanto segue.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento della loro istanza accedendo al sito www.inps.it, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", già utilizzata per l'invio della domanda; le comunicazioni relative all'incentivo previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto da utilizzare per la sua fruizione.

Ai datori di lavoro interessati sono stati automaticamente attribuiti i codici autorizzazione previsti dalla circolare INPS 31 gennaio 2011, n. 22, riportata su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3 del 2011.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento; **"i citati recuperi dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2013"**.

Ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede INPS territorialmente competente utilizzando la funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale.

Le istanze di ammissione agli analoghi benefici per l'anno 2012, prorogati dall'art. 33, comma 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3 del 2012), potranno essere presentate solo successivamente alla pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" dei decreti ministeriali di attuazione e secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Per l'anno 2013, invece, le agevolazioni di cui si tratta non sono state prorogate.

(*) 134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

(**) 151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.